



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



A.R.P.A.CAL.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

All. 2/c

COPERTURA ASSICURATIVA **DELLA** **RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o **Ente**: Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione; **Attività dell'Amministrazione**: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o **periodo assicurativo**: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1ª immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analogo diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- 1) per la rata iniziale di perfezionamento e le rate successive: dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza.
- 2) Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso.
- 3) Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24:00 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

Se il premio della presente polizza viene calcolato sugli elementi variabili dichiarati, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento, da parte del Contraente, del documento emesso dalla Compagnia e comunque con le modalità sopra previste per il pagamento delle appendici.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società non può fissa gli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettere raccomandata, la risoluzione del contratto.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 4: Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE R.C.A.

Art. 5: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso alla Amministrazione.

Art. 6: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia r.c.auto, comprende i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
- derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Art. 7: Massimali e capitali assicurati – Forme di assicurazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e' determinato con le seguenti modalita':

| | |
|---------------------|--|
| AUTOVETTURE: | € 3.000.000,00 UNICO Tariffa Bonus/Malus |
| MACCHINE OPERATRICI | € 3.000.000,00 UNICO Tariffa fissa |
| RIMORCHI | € 3.000.000,00 UNICO Tariffa fissa |

Art. 8: Polizza amministrata con "Libro Matricola"

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, l'intero premio per ciascun veicolo indicato nell'elenco.

Per i veicoli che venissero indusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore in quel momento.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio sarà effettuata dall'Impresa Assicuratrice, per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – oltre alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce – anche la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Art. 9: Contemporanea esclusione ed inclusione autovetture

Relativamente alla classe di merito per le autovetture si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, per la nuova autovettura sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus.

In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

Art. 10: Danni ai trasportati

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione ed a quanto previsto a maggior chiarimento dal Codice Delle Assicurazioni, la presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

Art. 11: Rinuncia alla rivalsa

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio privato, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A – B – C – D – E :

A) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER VEICOLI USATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo assicurato:

- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

B) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER I TRASPORTATI SU VEICOLI DESTINATI A TRASPORTO DI COSE

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

C) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA' (Foglio Rosa)

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA CON PATENTE IDONEA MA SCADUTA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Art. 12: Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esdusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Art. 13: Scheda sinistri

La Società si intende obbligata alla presentazione di una scheda annuale analitica dei sinistri da inviare alla Contraente entro 90 (novanta) gg. dalla data di scadenza annuale della polizza.

La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione degli stessi, compresi quelli posti temporaneamente a riserva e dovrà essere inviata al Contraente 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale della polizza.

La Società si obbliga a trasmettere alla contraente copia della quietanza di liquidazione del danno entro 15 giorni dalla emissione della stessa. Inoltre la Società provvederà ad inviare l'aggiornamento della situazione sinistri della presente polizza ogni 3 mesi e comunque alla semplice richiesta della Contraente.

Art. 14: Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



L'attestazione dovrà contenere:

- La forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- La classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- Il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

Art. 15: Ricorso terzi da incendio

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) Il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

Art. 16: R.C. dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 17 Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società'

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando il Settore competente ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

Art. 19: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro, laddove ne ricorrano le circostanze, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e' assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Art. 20: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

- Compagnia ... Società mandataria
- Compagnia ... Società mandante
- Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che il Contraente/Amministrazione provvederà a corrispondere gli incassi dei premi di polizza alla Società mandataria la quale tratterà direttamente con ciascuna Società mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%
- Compagnia ... Quota xx%

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ALLEGATO TECNICO VEICOLI A MOTORE

| | VEICOLO | MODELLO | TARGA | ALI M | HP | QLI | CV | N P | C C | PC | 1 ^a IMM | VALOR E |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|----|-----|----|--------|--------|----|--------------------|------------|
| 1 | Autovett. | Fiat Seicento | BT 251 JV | Benz ina | 13 | | | | | | 10/2001 | |
| 2 | Autovett. | Multipia 110 | BT 553 JV | Dies el | 19 | | | | | | 12/2001 | |
| 3 | Autoveic. Speciale | Fiat Iveco 35 | AP 667 VV | | | 35 | | | | | 10/1997 | |
| 4 | Autovett. | Fiat Panda | AX 601 AN | Benz ina | 13 | | | | | | 12/1997 | |
| 5 | Autocarro | Fiat Ducato | RC 476354 | | | 30 | | | | | 03/1992 | |
| 6 | Autovett. | Audi A4 serie 2 | CD 144 VL | Dies el | 23 | | | | | | 02/2003 | |
| 7 | Autovett.* | Fiat Multipia 1.9 | CF 430 LJ | Dies el | 19 | | | | | | 04/2003 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| * | | = con gando traino | | | | | | | | | | |



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



| | VEICOLO | MODELLO | TARGA | ALIM | H P | QLI | CV | N P | C C | PC | 1 ^a IMM | VALOR E |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------|-----|----|--------|--------|----|--------------------|------------|
| 8 | Autovett. | Defender | ZA 279 XV | Diese I | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| 9 | Autovett. | Defender | ZA 281 XV | Diese I | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| 10 | Autovett. | Defender | ZA 282 XV | | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| 11 | Autovett. | Defender | ZA 284 XV | Diese I | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| 12 | Autovett. | Defender | ZA 285 XV | Diese I | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| 13 | Autovett. | Audi A6 serie 3 | DE 679 SF | Diese I | 26 | | | | | | 02/2007 | |
| 14 | Autovett. | Alfa Romeo 159 1.9 JTDM | DJ 326 EA | Diese I | 19 | | | | | | 06/2007 | |
| 15 | Autovett. | Fiat Grande Punto | DJ 327 EA | Diese I | 15 | | | | | | 06/2007 | |
| 16 | Autovett. | Fiat Doblò 2 ^a serie | DJ 328 EA | Diese I | 19 | | | | | | 06/2007 | |
| 17 | Autovett. | Fiat Panda 2 ^a serie | DJ 329 EA | Diese I | 15 | | | | | | 06/2007 | |
| 18 | Autovett. | Fiat Panda 2 ^a serie | DJ 330 EA | Diese I | 15 | | | | | | 06/2007 | |
| 19 | Autoveic. Speciale | Fiat Ducato | DL 059 ME | | | 32 | | | | | 12/2007 | |
| 20 | Autoveic. Speciale | Fiat Ducato | DR 031 LS | | | 33 | | | | | 08/2008 | |
| 21 | Autoveic. Speciale | Fiat Ducato | DR 032 LS | | | 33 | | | | | 08/2008 | |
| 22 | Autoveic. Speciale | Fiat Ducato | DR 040 LS | | | 33 | | | | | 08/2008 | |
| 23 | Autovett. * | Defender | ZA 283 XV | Diese I | 23 | | | | | | 12/2006 | |
| * = con gancio traino | | | | | | | | | | | | |



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



| | VEICOLO | MODELLO | TARGA | ALIM | H P | QLI | CV | N P | C C | PC | 1 ^a IMM | VALOR E |
|----|-----------------------|----------------|--------------|------------|--------|-----|----|--------|--------|----|--------------------|------------|
| 24 | Autoveic. Speciale | Iveco 35 | DM 670 JM | | | 35 | | | | | 03/2008 | |
| 25 | Autoveic. Speciale | Iveco 35 | DM 697 JM | | | 35 | | | | | 03/2008 | |
| 26 | Autoveic. Speciale | Iveco 35 | DM 671 JM | | | 35 | | | | | 03/2008 | |
| 27 | Autoveic. Speciale | Iveco 35 | DP 177 CA | | | 35 | | | | | 03/2008 | |
| 28 | Autoveic. Speciale | Iveco 35 | DP 271 CA | | | 35 | | | | | 04/2008 | |
| 29 | Autovett. | Land Cruiser | ZA 718 NH | Diese I | 26 | | | | | | 05/2001 | |
| 30 | Autovett. | Toyota Avensis | BL 204 LG | Diese I | 20 | | | | | | 05/2001 | |
| 31 | Autoveic. Speciale | Fiat Ducato | DV 333 AZ | | | 33 | | | | | 02/2009 | |
| 32 | Autoveic. Speciale | Fiat Doblò | DN 887 PZ | | | 21 | | | | | 07/2008 | |
| 33 | Autoveic. Speciale | Fiat Doblò | DN 888 PZ | | | 21 | | | | | 07/2008 | |
| 34 | Autoveic. Speciale | Fiat Doblò | DN 889 PZ | | | 21 | | | | | 07/2008 | |
| 35 | Autoveic. Speciale | Fiat Doblò | DN 890 PZ | | | 21 | | | | | 07/2008 | |
| 36 | Autovettura | Fiat Punto | DX 673 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |
| 37 | Autovettura | Fiat Punto | DX 670 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |
| 38 | Autovettura | Fiat Punto | DX 672 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |
| 39 | Autovettura | Fiat Punto | DX 669 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |
| 40 | Autovettura | Fiat Punto | DX 671 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |
| 41 | Autovettura | Fiat Punto | DX 674 NC | Diese I | 15 | | | | | | 07/2009 | |



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



*

= con gancio traino

ALLEGATO TECNICO IMBARCAZIONI

- 1. Imbarcazione: Calafuria** 10.50, Modello: YHNMAR 4LHASTE, **Matricole numero 51641** e numero 51642.
Alimentazione: Diesel.
Propulsione: BIMOTORE ACCOPPIATO.
Velocità massima: 30 nodi.
Motori: Due.
Potenza fiscale 58
- 2. Imbarcazione: Calafuria** 10.50, Modello: YHNMAR 4LHASTE, **Matricole numero 51634** e numero 51640.
Alimentazione: Diesel.
Propulsione: BIMOTORE ACCOPPIATO.
Velocità massima: 30 nodi.
Motori: Due.
Potenza fiscale: 58.
- 3. Imbarcazione: Fuoribordo Euromarine Boat**, Modello SCAFO MARINE PWER EU A MARINE 115, **Matricola numero 09984994**
Alimentazione: Benzina.
Propulsione: motori uno marca: marine pwer eu a marine 115 matricola 09984944.
Velocità massima: entro 35 nodi.
Motori: Uno.
Potenza fiscale: 100 CV.
- 4. Imbarcazione: Fuoribordo** Modello: Mar Corp Cabin 620, **Matricola numero 3636750**
Alimentazione: Benzina.
Propulsione: Motori uno marca Jonson J 130 TL matricola 4291279.
Velocità Massima: entro 35 nodi.
Motori: Uno.
Potenza fiscale: 100 CV.
- 5. Imbarcazione: Numero cinque Gommoni da lavoro**



Regione Calabria

ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente



Alimentazione: Benzina.

Propulsione: Motori uno (per ciascun gommone) Mercury.

Velocità Massima: 30 nodi.

Potenza fiscale: 28 CV.

SPECIFICA 5 Gommoni da lavoro

- MOT. MARINO, Modello: Mercury
N.ORD 1
Targa/Telaio: P309292
HP: 12

- MOT. MARINO, Modello: Mercury
N.ORD 5
Targa/Telaio: P332266
HP: 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury
N.ORD 7
Targa/Telaio: P282172
HP: 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury
N.ORD 8
Targa/Telaio: P308936
HP 28

- MOT. MARINO, Modello: Mercury
N.ORD 9
Targa/Telaio: P526996
HP 12